

CAPO VI  
INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI DEL  
REGOLAMENTO COMUNE DI FACOLTA'

Art. 3 bis

Compiti dell'Organo Collegiale

*In questo articolo vanno specificati quali sono i compiti attribuiti agli Organi Collegiali. Evidenziando, se del caso, quali sono i compiti di competenza del Consiglio di Facoltà e quali quelli di competenza degli Organi Collegiali dei CdS.*

**Compiti dei docenti ed attribuzione dei compiti didattici annuali**

Nell'ambito della programmazione didattica annuale — fermo restando quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti — il Collegio Didattico stabilisce le formule organizzative con cui vengono svolte le attività di docenza e fornisce criteri per un'equa distribuzione dei carichi didattici per una utilizzazione ottimale dei docenti (professori e ricercatori) afferenti alla struttura didattica, disciplinando altresì le modalità di presenza settimanale e di ricevimento studenti da parte dei docenti nel corso dell'anno.

Il Collegio Didattico provvede, di norma, entro il mese di maggio — sulla base anche delle proposte elaborate da riunioni preparatorie dei docenti di uno stesso settore disciplinare o settori affini convocate dal decano — ad attribuire per il successivo anno accademico i compiti didattici, ivi comprese le attività didattiche integrative di orientamento e tutorato, ai docenti afferenti alla struttura.

Per l'attribuzione di compiti didattici in settori scientifico-disciplinari diversi da quello in cui il docente è inquadrato, è necessario il consenso scritto del docente interessato ed un motivato giudizio del Collegio Didattico in ordine alla qualificazione del docente stesso. Tale giudizio è dato per acquisito qualora il docente sia stato in passato già inquadrato nel settore in questione oppure abbia tenuto per un triennio insegnamenti appartenenti a tale settore.

Nel caso di insegnamenti per i quali non vi siano docenti del settore scientifico-disciplinare di riferimento e neppure docenti disponibili a svolgerli, il Collegio Didattico propone al Consiglio di Facoltà di attribuirli per affidamento a docenti dell'ateneo o di altri atenei oppure per contratto di diritto privato ad esperti non dipendenti da università italiane, secondo modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalle disposizioni legislative vigenti.

La nomina a *cultore della materia* è deliberata dal Collegio Didattico sulla base di una relazione scientifico-didattica del candidato preparata da una commissione nominata dal Collegio Didattico stesso. La relazione dovrà fare riferimento a titoli scientifici-didattici quali il dottorato di ricerca, pubblicazioni scientifiche, esperienze professionali scientifiche e didattiche. La nomina a cultore della materia ha validità per un anno accademico e può essere rinnovata. Sono considerati cultori della materia i docenti ai quali vengono attribuiti nell'anno accademico contratti di collaborazione per l'attività didattica del corso di studio.

Art. 4 bis

Valutazione attività formative

*In questo articolo vanno riportate le modalità mediante le quali gli Organi Collegiali competenti svolgono periodicamente un processo di monitoraggio e valutazione della loro Offerta Formativa.*

Il Collegio Didattico provvede annualmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative. Precisamente, il Collegio Didattico provvede:

- entro il mese di maggio, alla definizione dei piani di studio nonché dei contenuti delle singole attività formative, con l'indicazione dei relativi insegnamenti da attivare nel successivo anno

accademico, anche mediante coordinamento con altri corsi di studio della stessa facoltà o della stessa classe attivati nell'ateneo;

- entro il mese di maggio, alla individuazione per ciascuna attività formativa della struttura ovvero della persona che ne assume la autonoma responsabilità scientifico-didattica, sulla base delle indicazioni formulate dal Collegio Didattico;
- alla definizione delle modalità di verifica dei risultati delle attività formative da compiersi, per ciascun anno di corso, entro il mese di marzo del successivo anno accademico, predisponendo allo scopo appropriati indicatori statistici.

Il Corso di Studio usa:

- le informazioni fornite dall'Ufficio statistico;
- i risultati del questionario per la rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti;
- organizza regolarmente riunioni per migliorare la qualità della didattica;
- organizza un volta l'anno una riunione paritetica con i rappresentanti degli studenti;
- intende invitare valutatori esterni sulla base delle indicazioni del Consigli di Facoltà;
- usa l'informazione fornite dall'ufficio statistico per migliorare il percorso formativo degli studenti, anche con riferimento alla durata degli studi;
- ha un sistema di monitoraggio delle prove di accesso e della procedura di valutazione;
- rileva il livello di soddisfazione degli studenti per ogni insegnamento e il Presidente ne discute con i rappresentanti degli studenti ;
- il Presidente discute problemi specifici con i docenti coinvolti nei singoli corsi;
- prende nota dei dati sul livello di soddisfazione degli studenti, inclusi i laureandi, sul corso nel suo insieme;
- assume informazioni sull'occupazione dei laureati, sia tramite contatti diretti, sia tramite associazioni quali Alma Laurea;
- assume informazioni sulla soddisfazione da parte del mondo del lavoro, sia tramite contatti diretti, sia tramite associazioni quali Alma Laurea;
- usa i dati sull'impiego per migliorare programmi e didattica.

In casi eccezionali ed allo scopo di pervenire ad una più efficace erogazione delle attività didattiche, il Collegio si riserva la possibilità di ampliare o modificare l'offerta formativa già programmata entro il mese di marzo, dandone comunque tempestiva informazione prima dell'inizio sul sito www del corso di laurea.

Sulla base di dati, anche statistici, e della valutazione delle attività formative degli anni precedenti, ogni anno entro il mese di febbraio, il Collegio Didattico può procedere ad una revisione del Regolamento Didattico. Tale revisione viene approvata dal Collegio Didattico, dopo una approfondita istruttoria effettuata da una commissione appositamente nominata dal Collegio stesso e della quale faccia parte almeno un rappresentante degli studenti.

#### Art. 6 bis

##### Informazione agli studenti

*In questo articolo vanno indicate le forme mediante le quali sono fornite le informazioni agli studenti, secondo quanto previsto dai così detti 'requisiti di trasparenza' e secondo quanto previsto in merito dalla normativa ministeriale vigente*

#### **Manifesto annuale degli studi**

Entro il mese di maggio di ogni anno, il Collegio Didattico definisce ed approva il Manifesto Annuale degli Studi relativo al successivo anno accademico. Tale Manifesto, oltre ad essere

pubblicato a stampa a cura dell'ateneo e distribuito agli studenti sotto forma di Ordine degli Studi del Corso di Laurea Magistrale in Matematica, viene tempestivamente reso disponibile anche in forma telematica.

Nel Manifesto vengono indicati tra l'altro:

- la data e le modalità per la prova orientativa;
- l'elenco degli insegnamenti attivati (tra quelli elencati nell'articolo 35, assieme ai settori scientifici-disciplinari di appartenenza) con i relativi crediti e con l'indicazione della/e attività formativa/e di riferimento;
- le tipologie delle forme didattiche delle varie attività formative (corso, corso di laboratorio, corso di letture, esercitazioni, lavoro guidato, studio assistito, tirocinio, ecc.);
- il calendario delle varie attività didattiche e di esame;
- le opzioni tra le quali effettuare le scelte per la parte flessibile dei piani di studio;
- gli eventuali piani di studio consigliati;
- le eventuali propedeuticità di ogni attività formativa;
- le modalità e scadenze delle pre-iscrizioni ed iscrizioni alle attività formative;
- il termine per la presentazione dei piani di studio individuali;
- l'elenco degli insegnamenti utilizzabili per la preparazione all'esame finale;
- l'elenco dei corsi "frequentabili singolarmente" (\*);
- le eventuali ulteriori disposizioni relative agli obblighi di frequenza, anche in relazione alla condizione di studenti iscritti a tempo parziale.

((\*) Gli esami dei corsi "frequentabili singolarmente" eventualmente sostenuti possono essere oggetto di certificazione, con l'indicazione dei relativi crediti da parte della segreteria studenti; in particolare, per coloro che abbiano già conseguito un titolo accademico presso l'Università degli Studi Roma Tre, tali esami vengono inseriti nella certificazione del curriculum dello studente.)

#### **Diritto all'informazione degli studenti**

Gli orari di tutte le attività didattiche (lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, tutorato, ecc.) e di profitto (esami, prove di valutazione in itinere, prove finali per il conseguimento del titolo, ecc.) e gli orari di ricevimento dei docenti sono esposti in appositi Albi a cura del Presidente del Collegio Didattico e vengono tempestivamente diffusi anche in forma telematica, garantendo il diritto degli studenti ad una completa e tempestiva informazione ed ad una razionale impostazione dell'orario delle lezioni e del calendario degli esami.

In accordo con il Calendario Didattico di Ateneo, nel Manifesto Annuale degli Studi viene pubblicato il calendario annuale del Corso di Laurea Magistrale in Matematica recante l'indicazione dei periodi nei quali viene svolta l'attività didattica e di quelli nei quali vengono svolte le sessioni d'esame, assicurando che non vi siano sovrapposizioni.

Nel determinare il calendario degli esami di profitto e delle prove finali, il Collegio Didattico tiene conto delle festività fissate per legge e della non sovrapposizione delle date di esame per insegnamenti dello stesso anno di corso. In caso di giustificati impedimenti, la data di un esame già fissata in calendario può essere soltanto posticipata.

E' assicurata agli studenti la partecipazione attiva al Consiglio del Collegio Didattico ed alle commissioni paritetiche, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Al fine di agevolare l'informazione degli studenti, il Collegio Didattico, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica, pubblica periodicamente una guida informativa sull'offerta didattica, diffondendo ed aggiornando l'informazione anche per via telematica, tramite il proprio sito [www](http://www).

#### Art. 9 bis, 10 bis e 11 bis

##### Iscrizione ai successivi anni di corso

*In questo articolo vanno definite le norme, in termini di CFU da acquisire, per potersi iscrivere agli anni di corso successivi.*

##### Studenti ripetenti, studenti fuori corso

*In questo articolo vanno specificate le condizioni, in accordo con quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, che determinano lo status di studente ripetente o di studente fuori corso.*

#### Studenti a tempo parziale

*In questo articolo vanno indicate le norme generali che regolano il contratto di studente a tempo parziale.*

La frequenza alle attività formative è di regola obbligatoria.

Sono previste due modalità di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Matematica:

- *Studente impegnato a tempo pieno:* la quantità media di lavoro di apprendimento richiesta in un anno ad uno studente impegnato a tempo pieno è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
- *Studente impegnato a tempo parziale (50%):* la quantità media di lavoro di apprendimento richiesta in un anno ad uno studente impegnato a tempo parziale in un anno è fissata convenzionalmente in 30 crediti.

In conformità con quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione può prevedere un ordinamento differenziato delle tasse universitarie per gli studenti iscritti a tempo parziale. Il Collegio Didattico può prevedere forme di tutorato e attività di sostegno a distanza, per via telematica, differenziate per gli studenti impegnati a tempo parziale.

Al fine di disciplinare gli obblighi di frequenza, anche in riferimento alla condizione di studenti a tempo parziale, gli studenti debbono pre-isciversi alle attività formative previste nel loro piano di studio o nell'ambito delle opzioni curriculari proposte e consigliate dalla struttura didattica nel Manifesto degli Studi dell'anno accademico di riferimento. Uno studente impegnato a tempo pieno può pre-isciversi ad attività formative per complessivi 80 crediti per anno accademico; uno studente impegnato a tempo parziale può pre-isciversi ad attività formative per complessivi 40 crediti per anno accademico.

La pre-iscrizione avviene in forma telematica sul sito [www](http://www) del Corso di Studio con scadenza e modalità che vengono indicate nel Manifesto Annuale degli Studi.

La pre-iscrizione è necessaria:

- per sostenere le prove di valutazione in itinere o/e eventuali prove di accertamento degli obblighi di frequenza, stabilite dai singoli docenti, anche in relazione a particolari attività formative, con l'accordo preventivo del Collegio Didattico;
- per l'iscrizione in forma telematica agli esami durante le sessioni previste per l'anno accademico di riferimento.

L'esonero –anche parziale– dagli obblighi di frequenza può essere concesso dal Collegio Didattico sulla base di una richiesta motivata dello studente (trasferimento in corso d'anno, studente a tempo parziale o studente lavoratore, studente ripetente, studente fuori corso, studente disabile, ecc.).

Fatto salvo quanto prescritto dal Regolamento Didattico di Ateneo, viene iscritto

- al II anno di corso lo studente che abbia conseguito, nel I anno di corso, almeno 30 crediti;
- al *I anno ripetente* sia lo studente, già iscritto al I anno (eventualmente già ripetente), che abbia conseguito, nel I anno di corso, meno di 30 crediti, che lo studente, già iscritto al I anno ed ammesso con obblighi formativi aggiuntivi come agli articoli 38, 39, 42, 43 e 44, qualora non abbia recuperato gli obblighi formativi aggiuntivi entro il I anno di corso (fermo restando l'obbligo di recuperare gli obblighi formativi aggiuntivi).
- al *II anno ripetente* lo studente, già iscritto al II anno (eventualmente già ripetente), che abbia conseguito tra 30 ed 89 crediti;
- al *II anno fuori corso* lo studente che abbia conseguito, nel biennio specialistico, almeno 90 crediti e si sia iscritto al II anno ripetente o fuori corso nell' A.A. precedente.

*Lo studente impegnato a tempo parziale viene iscritto in corso a tempo parziale a ciascun anno di corso per un periodo temporale biennale e viene poi considerato ripetente o fuori corso con gli stessi vincoli di crediti sopra riportati.*

Per gli studenti iscritti fuori corso da più di tre anni, il Collegio Didattico può dichiarare non più attuali i crediti acquisiti (anche parzialmente) e può provvedere a rideterminare nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

Di norma, lo studente ripetente viene re-iscritto allo stesso anno di corso al quale era iscritto nel precedente anno accademico. Su richiesta motivata dello studente, il Collegio Didattico può derogare da tale norma permettendo allo studente l'iscrizione ad un anno di corso coerente con la tipologia ed il totale dei crediti già acquisiti.

Uno studente ripetente può sostenere tutte le prove di valutazione delle attività formative, alle quali si è pre-iscritto indipendentemente dall'anno di corso e relative al suo curriculum complessivo, nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

#### Art. 15 bis

##### CFU e ore di didattica frontale

*In questo articolo va indicato il numero di ore, ovvero l'intervallo minimo - massimo, di didattica frontale corrispondenti a un credito formativo universitario, quale standard adottato dalla facoltà.*

Il credito didattico o *credito formativo universitario* (abbreviato, **CFU**) è un'unità di misura della quantità standard di lavoro che è richiesta allo studente per svolgere le attività di apprendimento. Il sistema di crediti didattici è da tempo in uso in varie istituzioni universitarie dell'Unione Europea (sistema denominato ECTS: European Credit Transfer System) ed ha tra gli scopi principali quello di facilitare la mobilità degli studenti ed il riconoscimento dell'attività didattica svolta in altre sedi.

Nei corsi di studio appartenenti alla classe delle lauree in Scienze Matematiche, un credito corrisponde in media a 25 ore (standard) di attività di apprendimento per lo studente. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente, impegnato a tempo pieno negli studi universitari e in possesso di adeguata preparazione iniziale, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

Almeno il 60% dell'impegno orario complessivo viene riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

Ogni docente svolge in media un'attività didattica frontale pari a circa 14 crediti.

La coerenza tra crediti assegnati alle varie attività formative ed ai relativi insegnamenti e gli specifici obiettivi formativi programmati viene deliberata dalla struttura didattica, previo parere favorevole di una commissione didattica paritetica formata dagli studenti eletti nel Collegio Didattico ovvero, in mancanza, da tre studenti estratti a sorte tra tutti gli studenti che abbiano presentato candidatura per tale compito a seguito di un bando pubblico aperto a tutti gli studenti iscritti al Corso di Laurea e da un eguale numero di docenti.

Il valore in crediti associato ad ogni attività didattica (lezioni, esercitazioni, esercitazioni di laboratorio, lavoro sperimentale e pratico, seminari, tirocini, elaborati, prove idoneative, attività di studio guidata ed individuale, altre attività di formazione) viene riportato nel Manifesto Annuale degli Studi. In media ogni credito corrisponde a circa 10 ore complessive di attività didattica.

*Per conseguire la Laurea Magistrale in Matematica, lo studente deve aver acquisito da un minimo di 120 CFU ad un massimo di 126 CFU. Tali crediti vengono ripartiti tra le varie attività formative, aree e settori scientifico-disciplinari, in conformità ai Decreti Ministeriali No. 270/2004 e No. 544/2007, come meglio precisato nell'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale e negli articoli 35 e 36.*

#### Art. 17 bis

##### Valutazione del profitto

*In questo articolo vanno specificate le diverse tipologie di esami di profitto che possono essere adottate al termine delle attività formative attivate dai corsi di studio della facoltà; nonché la composizione delle commissioni di esame.*

Per l'assegnazione dei crediti relativi a ciascuna attività didattica è prevista una prova finale (esame) per la valutazione del profitto. Tutte le prove finali delle attività formative comportano un voto, tranne quelle finalizzate alle conoscenze linguistiche (attività formative relative all'art.10, comma 5c del D.M. 22-10-2004 n. 270) e quelle relative all'art.10, comma 5d del D.M. 22-10-2004 n. 270, e cioè, ad esempio, tirocini formativi e di orientamento, ulteriori abilità informatiche, telematiche ed altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, ulteriori conoscenze linguistiche.

Il Regolamento Didattico di Ateneo contiene le modalità di svolgimento e di verbalizzazione e la normativa relativa alla composizione delle commissioni per gli esami di profitto.

Le prove finali si svolgono in quattro periodi coincidenti con i periodi di intervallo tra i trimestri in cui vengono svolte le attività di insegnamento. I calendari delle prove finali (esami) di valutazione del profitto verranno resi noti con un congruo anticipo rispetto all'inizio degli appelli, secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Per ciascuna attività didattica, di norma, sono previsti annualmente tre appelli in almeno due sessioni di esame.

Per alcune attività didattiche il Collegio Didattico può prevedere un appello aggiuntivo straordinario.

I corsi offerti sono, di norma, dei seguenti due tipi, in relazione al tipo di prova finale richiesta per la valutazione del profitto:

- i "corsi standard", i quali sono denotati anche con una stringa del tipo **XYlmn** (due lettere maiuscole seguite da tre numeri interi l, m, n). Tali corsi valgono, di norma, 7 crediti ed, al termine, è prevista una prova finale con voto espresso in trentesimi con possibilità eventuale di lode;
- i "corsi speciali", i quali sono denotati anche con una stringa del tipo **IJK** (tre lettere maiuscole). Tali corsi valgono, di norma, tra 4 e 10 crediti ed, al termine, è prevista una prova finale ad idoneità (cioè, un esame che non comporta un voto, il cui superamento dà comunque diritto al conseguimento dei crediti previsti).

Per alcuni corsi possono essere previste anche prove parziali con valutazione *in itinere* del profitto, secondo modalità fissate dal docente in accordo con la struttura didattica. In tal caso, nell'esame finale verrà formalizzata (con un voto –per i corsi standard– o con l'idoneità –per i corsi speciali–) la valutazione del profitto avvenuta *in itinere*.

#### Art. 19 bis

##### Calendario delle attività didattiche

*In questo articolo vanno definiti i periodi dell'anno accademico durante i quali si svolgono le attività didattiche, gli esami di profitto e le prove finali.*

L'anno accademico, in accordo con il calendario delle attività didattiche di ateneo, potrà essere suddiviso in due semestri e ciascun semestre in due periodi (trimestri) nei quali verranno svolte le attività formative. Per rendere flessibile, efficace, coordinata e meglio rispondente alle diverse caratteristiche di ciascun obiettivo, l'attività didattica di ogni insegnamento potrà svolgersi in uno o più trimestri, in relazione al numero di crediti ed al tipo di attività didattica prevista. Alcuni insegnamenti potranno essere impartiti in forma intensiva e/o integrata con altri insegnamenti oppure potranno essere impartiti a distanza o nella forma di "corsi di lettura".

Le modalità di svolgimento di ogni attività formativa ed il calendario didattico vengono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi, in accordo con le disposizioni in materia riportate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

